

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, integrando la relazione tecnico finanziaria e riformulando la norma finanziaria.

Art. 55
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge, quantificati nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 52 della presente legge, quantificati nel limite massimo di euro 7.548,03 per l'annualità 2023 e nel limite massimo di euro 10.064,00 per le annualità 2024-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2023-2025. Le predette somme sono contestualmente allocate alla Missione 1, Programma 01, (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023 – 2025.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025 alla copertura degli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.